



Australian Government

Department of Home Affairs

# Privacy notice

## Informativa sulla privacy

Form  
**1442i ITA**  
ITALIAN

Il Department of Home Affairs (the Department) [Ministero dell'interno (il Ministero)] include ora l'Australia Border Force. La *Privacy Act 1988* (Privacy Act) [legge di disciplina della privacy del 1988 (la Privacy Act)] prevede che il Ministero è tenuto a mettere una persona al corrente di determinati fatti quando il Ministero stesso raccoglie dati personali che la riguardano. La presente informativa mira a mettervi al corrente di quali sono tali fatti.

### Cosa s'intende per dati personali?

La Privacy Act prevede che per dati personali s'intendono informazioni o pareri in merito ad una persona ragionevolmente identificabile.

Il Ministero raccoglie anche determinati dati di natura personale, che sono definiti ai sensi della Privacy Act (la legge di disciplina della privacy) e comprendono informazioni in merito all'origine razziale o etnica, all'orientamento o prassi sessuali, alle informazioni di natura sanitaria o biometrica, alla iscrizione ad associazioni professionali o commerciali, alle convinzioni o credenze religiose, alle convinzioni filosofiche e all'adesione ad associazioni politiche di una persona.

Le principali leggi a cui fa riferimento il Ministero sono la *Migration Act 1958* (the Migration Act) [legge di disciplina dell'immigrazione del 1958], la *Customs Act 1901* (the Customs Act) [legge di disciplina delle attività doganali del 1901] la *Immigration (Guardianship of Children) Act 1946* (the IGOC Act), [legge di disciplina della tutela di minori del 1946], la *Excise Act 1901* (the Excise Act) [legge di disciplina dei dazi doganali del 1901], la *Australian Border Force Act 2015* (the Border Force Act) [legge di disciplina delle forze dell'ordine a difesa dei confini del 2015], la *Maritime Powers Act 2013* (Maritime Powers Act) [legge di disciplina della vigilanza sulle attività marittime del 2013], e la *Australian Citizenship Act 2007* (the Citizenship Act) [legge di disciplina della cittadinanza australiana del 2007].

### Identificatori personali

Le leggi di disciplina dell'immigrazione e della cittadinanza comprendono disposizioni specifiche in merito alla raccolta, utilizzo e/o divulgazione dei vostri dati personali, tra cui dati sensibili quali i dati biometrici (definiti anche 'identificatori personali').

Tali leggi prevedono che gli identificatori personali comprendono:

- impronte digitali o manuali
- un'immagine del volto e delle spalle
- una registrazione audio o video (soltanto ai fini della legge sull'immigrazione e con un numero limitato di eccezioni)
- la misurazione della statura e del peso
- una scansione dell'iride
- la firma di una persona, oppure
- qualsiasi altro identificatore previsto dalla normativa.

Dati biometrici (identificatori personali) possono essere raccolti e/o verificati:

- presso aeroporti, per chi viaggia
- relativamente a richiedenti un visto già presenti sul territorio nazionale (compresi i richiedenti di visto di protezione)
- relativamente a persone non in possesso della cittadinanza australiana in seno alla collettività australiana
- relativamente a detenuti in centri per immigrati clandestini
- relativamente a persone che richiedono la cittadinanza australiana.

### Ruolo del Ministero e i nostri contatti

La missione del Ministero è di proteggere i confini dell'Australia e gestire il movimento di persone e merci sul territorio nazionale contribuendo e provvedendo:

- al futuro dell'Australia tramite una immigrazione regolata
- alla tutela dei rifugiati e al contributo a favore delle politiche umanitarie a livello internazionale
- alla sicurezza dell'Australia tramite la gestione dei confini e all'agevolazione degli spostamenti dei viaggiatori
- alla raccolta di introiti legati agli scambi commerciali e di statistiche di natura commerciale
- alla agevolazione del commercio legittimo
- alla sicurezza marittima e agli interessi commerciali dell'Australia
- al rispetto delle leggi australiane in materia di immigrazione e all'integrità dei processi decisionali
- all'amministrazione delle leggi australiane in materia di cittadinanza.

I contatti completi si trovano sul sito [www.homeaffairs.gov.au](http://www.homeaffairs.gov.au) del Ministero.

Se ritenete che il Ministero abbia raccolto o trattato in modo improprio i dati che vi riguardano, potete:

- compilare un modulo di responso su internet al sito [www.homeaffairs.gov.au/feedback](http://www.homeaffairs.gov.au/feedback)
- scrivere a:  
The Manager  
Global Feedback Unit  
GPO Box 241  
Melbourne VIC 3001  
Australia

### Soggetti dai quali il Ministero raccoglierà dati che vi riguardano

Di norma, il Ministero (o gli organi incaricati di erogare servizi) raccoglieranno i dati personali che vi riguardano direttamente da voi, da una parte terza da voi autorizzata ad agire per vostro conto o da un 'sistema autorizzato' secondo la definizione della Migration Act, ossia della legge di disciplina dell'immigrazione. I sistemi autorizzati comprendono SmartGate e altri sistemi automatizzati di autorizzazione all'ingresso alle frontiere. Potrebbero anche raccogliere tali dati da parti terze che potrebbero comprendere organi del governo australiano, forze di polizia, governi stranieri, sponsor, operatori sanitari, enti da voi designati, istituti didattici ed affini, datori di lavoro e membri del pubblico che hanno contattato il Ministero (es. 'delatori').

### Organi o soggetti incaricati di servizi nel campo dell'immigrazione

Alcuni dati personali vengono raccolti e utilizzati per conto del Ministero da altri organi governativi autorizzati a svolgere alcune delle funzioni del Ministero stesso.

I dati personali vengono anche raccolti ed usati per conto del Ministero da parte di soggetti incaricati. Esempi delle attività gestite da tali soggetti comprendono l'elaborazione anticipata delle pratiche di viaggio di passeggeri da parte di compagnie aeree per voli sia in entrata sia in uscita, servizi informatici, sondaggi/interviste ai fini di ricerca, servizi di supporto di detenuti in centri per immigrati clandestini e servizi medici.

Il Ministero richiede che anche i soggetti da esso incaricati ottemperino alle norme della Privacy Act, a prescindere dal fatto che operino in Australia o all'estero.

## Raccolta di dati personali richiesta o autorizzata dalla legge

La Migration Act, la IGOC Act, la Customs Act, la Excise Act, la Maritime Powers Act, la Citizenship Act e la Privacy Act autorizzano, e in taluni casi impongono, la raccolta di determinati dati personali da parte del Ministero per amministrare tali leggi.

### La Migration Act

In merito alle richieste di visto, il Ministero:

- è autorizzato a raccogliere qualsiasi dato che sia pertinente alla domanda (cfr. art. 56 della Migration Act), e
- potrebbe richiedervi di fornire un identificatore personale (cfr. artt. 40 e 46 della Migration Act).

I richiedenti un visto e talune persone in possesso di visto devono mettere il Ministero al corrente di eventuali cambiamenti alla propria situazione personale o di dati errati forniti su un modulo di domanda (artt. 104 e 105 della Migration Act).

Il Ministero potrebbe anche richiedervi di fornire uno o più identificatori personali ai fini della Migration Act e dei Migration Regulations 1994.

Quando arrivate in Australia, il Ministero vi richiederà di fornire taluni dati personali (ad esempio passaporto per i cittadini e prova d'identità e visto per i non cittadini). Se non siete cittadini e tali dati non vengono forniti, vi sarà rifiutato l'ingresso in Australia (cfr. art. 257A della Migration Act).

Quando partite dall'Australia, il Ministero potrebbe richiedervi di fornire taluni identificatori personali (cfr. art. 257A della Migration Act).

Al fine di identificare non cittadini clandestini, il Ministero potrebbe richiedere:

- prova di identità e del visto, compreso un identificatore personale (cfr. art. 188 della Migration Act)
- che un soggetto fornisca documenti o informazioni relative all'identità o all'ubicazione di una persona sospettata di essere un non cittadino clandestino (cfr. art. 18 della Migration Act).

Un detenuto presso un centro per immigrati clandestini è tenuto a fornire identificatori personali (cfr. artt. 258 e 261AA(1) della Migration Act e dell'art. 3.30 dei Migration Regulations).

Relativamente a sponsor commerciali, il Ministero e il Fair Work Ombudsman (FWO) [Ombudsman per l'equità sul lavoro] potrebbero raccogliere dati personali ai sensi dei poteri di ispezione di cui alla Subdivision F della Division 3A della Part 2 della Migration Act.

Ai fini dei poteri di indagine di cui all'articolo 252 della Migration Act, un funzionario autorizzato potrebbe confiscare un documento o altro articolo trovato in possesso di una persona o materiale di cui tale persona abbia il diretto controllo perché, ad esempio, potrebbe costituire materiale probatorio per annullare il visto della persona stessa.

Un funzionario potrebbe confiscare un documento contraffatto (cfr. articolo 487ZJ, e Divisione 1 della Parte 9 della Migration Act le cui disposizioni prevedono anche il modo in cui trattare tale documento).

### La Citizenship Act

Il Ministero potrebbe raccogliere tutta una serie di dati personali per verificare che una persona sia in regola con i requisiti ai fini della cittadinanza.

Il Ministero è autorizzato a richiedere identificatori personali in merito a domande di cittadinanza e una domanda non può essere approvata se il soggetto incaricato della decisione non è in grado di verificare la vostra identità (cfr. Division 5 della Part 2 e gli artt. 17(3), 19D(4), 24(3), e 30(3) della Citizenship Act).

Un funzionario delegato potrebbe confiscare un documento contraffatto (cfr. articolo 45B, e Divisione 1 della Parte 3 della Citizenship Act le cui disposizioni prevedono anche il modo in cui trattare tale documento).

### La IGOC Act

Ai sensi della *Immigration (Guardianship of Children) Act 1946* (the IGOC Act), [legge di disciplina della tutela di minori del 1946] (la IGOC Act) e dei suoi regolamenti esecutivi, il Ministro dell'Immigrazione svolge le funzioni di tutore di determinati minori non cittadini che arrivano in Australia non accompagnati da un genitore o parente di età pari o superiore a 21 anni (definiti minori IGOC).

Ai fini della soddisfazione dei suoi doveri di tutela, la IGOC Act consente al Ministro di delegare i propri poteri e funzioni di tutela a funzionari dell'amministrazione federale o delle amministrazioni degli stati o territori australiani (definiti 'tutori delegati'). Anche persone o enti disposti ad accettare tale ruolo e ritenuti idonei possono essere nominati 'tutori' di minori IGOC. A grandi linee, un tutore ha il diritto e il dovere di prendere decisioni in merito all'assistenza e al controllo di un minore soggetto alla propria tutela.

Per garantire l'assistenza quotidiana e il benessere dei minori ai sensi della IGOC Act, il Ministero raccoglie dati sui minori IGOC e sui loro tutori. Per far sì che vengano soddisfatti i bisogni in materia di assistenza quotidiana e benessere di minori IGOC, ove necessario e ai sensi della Privacy Act, il Ministero potrebbe divulgare dati personali ai seguenti soggetti e raccogliere informazioni dai medesimi:

- autorità degli stati o territori australiani, tra cui agenzie per il benessere di minori
- tutori delegati
- curatori
- genitori, chi ne fa le veci e/o parenti, e/o
- altri organi del governo australiano.

### La Customs Act e la Excise Act

Il Ministero è autorizzato a raccogliere tutta una serie di informazioni di carattere personale e commerciale nell'ambito dell'amministrazione delle Customs Act e della Excise Act e di altre leggi australiane correlate (tra cui la Migration Act e le leggi tributarie). In particolare, il Ministero raccoglie tali dati nell'ambito della protezione dei confini dell'Australia e della raccolta di introiti legati al commercio internazionale.

In taluni casi, i nostri moduli utilizzati per raccogliere da voi dati personali riguardanti attività disciplinate dalla Customs Act e dalla Excise Act nonché dalle leggi tributarie potrebbero anche recare avvisi specifici in merito a tale raccolta. Tali moduli vi forniranno anche informazioni specifiche in merito alla raccolta, all'uso e alla divulgazione dei dati personali raccolti nella documentazione e vanno letti di concerto con questo avviso in materia di privacy.

Ad esempio, ai sensi degli artt. 64ACA e 64ACB della Customs Act, il Ministero è tenuto a raccogliere determinati dati riguardanti i passeggeri e gli equipaggi di navi ed aerei che arrivano in Australia, ai fini dell'amministrazione della Customs Act, della Migration Act e di altre leggi.

### La Maritime Powers Act

Il Ministero è autorizzato a raccogliere dati personali nell'esercizio di poteri marittimi ad opera della guardia costiera. Tali poteri servono a far valere le leggi marittime australiane, tra cui le leggi che disciplinano la pesca clandestina ad opera di natanti stranieri, attività doganali, antiterrorismo marittimo, immigrazione, quarantena e traffico di droga nonché accordi internazionali e accordi marittimi.

### La Privacy Act

La Privacy Act consente la raccolta di:

- dati sensibili nei casi in cui la raccolta è autorizzata dalla legge, dalle norme che regolano le attività di polizia oppure previo il vostro consenso
- altri dati personali nei casi in cui ciò sia ragionevolmente necessario ai fini dello svolgimento di una o più delle funzioni o delle attività del Ministero oppure ove tale raccolta sia direttamente legata a tali funzioni o attività.

## Leggi ai sensi delle quali il Ministero assume il ruolo di forza dell'ordine

Il Ministero riveste la qualità di forza dell'ordine per determinati fini previsti dalle seguenti leggi: la *Crimes Act 1914*, la *Criminal Code Act 1995*, la *Australian Nuclear Science and Technology Organisation Act 1987* (the ANSTO Act) e la *Independent National Security Legislation Monitor Act 2010* [rispettivamente legge di disciplina dei reati del 1914, codice penale del 1995, legge di disciplina degli enti preposti alle attività nel campo delle scienze nucleari e tecnologie correlate del 1987 (la legge ANSTO) e legge di disciplina delle attività volte a garantire la sicurezza nazionale del 2010)], e può raccogliere dati personali al fine di svolgere le proprie funzioni e attività ai sensi di tali leggi.

## Finalità della raccolta di dati personali da parte del Ministero

L'obiettivo primario della raccolta di dati personali da parte del Ministero è lo svolgimento delle funzioni o delle attività legate all'immigrazione e/o alla concessione della cittadinanza nonché il movimento di merci attraverso i confini. Il Ministero gestisce i seguenti programmi:

- visti e immigrazione
- dogana e accise, compresa l'amministrazione di determinate altre leggi australiane comprese quelle in materia di erario, salute, quarantena, commercio, reati, proprietà intellettuale e norme di tutela della collettività
- assistenza umanitaria e ai rifugiati
- controllo delle frontiere
- condizioni per i titolari di visti e risoluzione di contenziosi in materia di immigrazione
- detenzione, espulsione o trasferimento ad un Regional Processing Centre (tra cui programmi di polizia, di assistenza sociale e di insediamento che interessano gli erogatori di servizi e autorità straniere a supporto dello smaltimento delle pratiche di identificazione e smistamento off-shore di clandestini)
- cittadinanza.

I dati che fornite nelle domande di visto, sponsorizzazione, commercio, import-export, quarantena o cittadinanza verranno utilizzati ai fini di tale obiettivo primario.

Ai sensi della Privacy Act, i dati possono essere anche usati per uno scopo secondario. Di norma, tale ipotesi di verifica quando potreste ragionevolmente aspettarvi che il Ministero usi o divulghi i dati personali che vi riguardano e quando lo scopo secondario è direttamente correlato allo scopo primario (nel caso di dati sensibili) o semplicemente correlato allo scopo primario (nel caso di altri dati personali). Ad esempio, i dati che fornite in una domanda di visto potrebbero essere usati relativamente a successive domande [anche ai sensi della *Freedom of Information Act 1982* (Legge di disciplina della libertà d'informazione del 1982) e della legge di disciplina della privacy]. Inoltre, il Ministero potrebbe usare contatti elettronici da voi forniti per contattarvi in merito a pratiche di immigrazione.

## Conseguenze della mancata raccolta di dati personali da parte del Ministero

Se i dati personali che vi riguardano non vengono raccolti, il Ministero potrebbe non essere in grado di evadere la vostra domanda di visto o di cittadinanza oppure (se del caso) di erogarvi servizi nel campo del commercio, import-export e quarantena.

La mancata raccolta dei dati che vi riguardano potrebbe ridurre la capacità del Ministero di adempiere ai propri obblighi istituzionali (soprattutto in materia di compliance), ai propri obblighi in materia di assistenza oppure agli impegni internazionali dell'Australia.

## Divulgazione di ordinaria amministrazione dei dati personali che vi riguardano a parti terze

### Divulgazione a rappresentanti designati

Nei casi in cui avete designato una persona, ad esempio un familiare, un agente di immigrazione, un agente doganale, un agente di viaggio o di una compagnia aerea, l'ombudsman, un parlamentare o un procuratore legale quale vostro rappresentante, i dati personali che vi riguardano possono essere divulgati a tali parti terze a meno che non abbiate richiesto al Ministero di non farlo.

I dati personali che vi riguardano possono essere divulgati alla persona che sponsorizzate oppure al vostro sponsor.

### Divulgazione di ordinaria amministrazione ad altri organi governativi

In taluni casi, il Ministero è autorizzato o abilitato ai sensi della Border Force Act o di altri leggi a divulgare dati personali ad altri organi governativi ai fini, tra l'altro, dello svolgimento delle proprie funzioni e attività o per abilitare o aiutare l'altro organo a svolgere le proprie funzioni. Esempi di tali ipotesi comprendono la divulgazione per confermare la vostra identità, verificare l'autenticità dei documenti da voi forniti, effettuare il controllo incrociato dei dati oppure gestire gli obblighi in materia di ottemperanza.

Gli organi governativi con cui il Ministero scambia dati comprendono, tra l'altro:

- il Department of Human Services (DHS) ai fini dell'amministrazione della *Social Security Act 1991* (legge di disciplina della sicurezza sociale del 1991), della *Child Support (Assessment) Act 1989* (Legge di disciplina del sostentamento di minori del 1989) e la *Child Support (Registration and Collection) Act 1988* (legge di disciplina della registrazione e della raccolta degli assegni di sostentamento di minori del 1988)
- Department of Social Services (Ministero dei servizi sociali)
- Department of Agriculture (Ministero dell'agricoltura), ai fini della gestione del sistema di biosicurezza dell'Australia e dell'amministrazione della *Quarantine Act 1908* (legge di disciplina delle attività di quarantena del 1908), della *Export Control Act 1982* (legge di disciplina dei controlli sulle esportazioni del 1982) e della *Imported Food Control Act 1992* (legge di disciplina dei controlli sull'importazione di prodotti alimentari del 1992)
- Therapeutic Goods Administration (Organo di amministrazione dei beni terapeutici)
- Department of Industry, Innovation and Science (Ministero dell'industria, dell'innovazione e delle scienze)
- Australian Sports Anti-Doping Authority (Autorità australiana anti-doping nello sport) ai fini dell'amministrazione del National Anti-Doping Scheme (piano nazionale anti-doping)
- Department of Education (Ministero dell'istruzione) ai fini dell'amministrazione della *Education Services for Overseas Students Act 2000* (legge di disciplina dei servizi didattici per studenti stranieri del 2000)
- Department of Employment, Skills, Small and Family Business (Ministero del lavoro, delle abilità professionali, delle piccole imprese e delle aziende a conduzione familiare), ai fini del controllo incrociato dei dati relativi a servizi occupazionali
- Department of Veterans' Affairs (Ministero degli affari dei reduci) ai fini dell'amministrazione della *Veterans' Entitlements Act 1986* (legge di disciplina della previdenza a favore dei reduci del 1986)
- Australian Taxation Office (ATO) (Ufficio australiano delle imposte) ai fini dell'amministrazione della *Income Tax Assessment Act 1997* (legge di disciplina dell'accertamento dell'imposta sul reddito del 1997) e altre leggi di natura tributaria
- Fair Work Ombudsman (FWO) [Ombudsman per l'equità sul lavoro] ai fini dell'amministrazione della *Fair Work Act 2009* (legge di disciplina dell'equità sul lavoro del 2009)



- Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) (Ministero degli affari e del commercio esteri) ai fini dell'amministrazione della *Australian Passport Act 2005* (legge di disciplina dei passaporti australiani del 2005) e per ottenere informazioni su vari paesi ai fini dell'evasione di domande di visto provvisorio di protezione e relativamente a passaporti stranieri che potreste avere diritto a possedere in veste di titolari della doppia cittadinanza
- Australian Electoral Commission (Commissione elettorale australiana) ai fini dell'amministrazione della *Commonwealth Electoral Act 1918* (legge elettorale federale del 1918).

### Organi di riesame, verifica e indagine

Se richiedete le motivazioni o il riesame giudiziario di una decisione, il Ministero fornirà dati personali pertinenti all'organo della giustizia ordinaria o della giustizia amministrativa competente per il riesame.

Il Ministero scambia informazioni con organi di vigilanza quali:

- Commonwealth Ombudsman (Difensore civico federale)
- Office of the Australian Information Commissioner (Ufficio dell'organo di vigilanza sulle informazioni)
- Australian National Audit Office (Ufficio organo nazionale di revisione)
- Australian Human Rights Commission (Commissione australiana dei diritti umani)
- Fair Work Ombudsman (Difensore civico in materia di equità nei rapporti di lavoro).

### Situazioni di emergenza e attività di polizia

I vostri dati personali potrebbero essere forniti agli organi di polizia australiani o ai servizi della protezione civile nell'eventualità di una situazione d'emergenza, di gravi infortuni o di decesso.

Il Ministero divulga anche informazioni alle forze dell'ordine o agli organi di polizia australiani (a livello federale, statale o di territorio) e straniere nei casi in cui ciò sia necessario per sanzionare un'attività illecita nonché per prevenire, rilevare, investigare e denunciare o punire un illecito penale.

### Programmi assistenziali

I dati raccolti nel corso delle procedure per la concessione di visti potrebbero essere divulgati a:

- Department of Social Services (Ministero dei servizi sociali) ai fini di interventi assistenziali a favore di neoimmigrati
- Department of Industry, Innovation and Science (Ministero dell'industria, dell'innovazione e delle scienze) ai fini dell'agevolazione e della vigilanza sull'insegnamento della lingua inglese.

### Divulgazione agli organi incaricati della concessione di licenze e patenti

Se richiedete una licenza o una patente in Australia, il Ministero potrebbe divulgare agli organi competenti informazioni riguardanti il vostro stato in materia di immigrazione e i vostri diritti in campo occupazionale e, in taluni casi, il possesso o meno da parte vostra della cittadinanza australiana. Tali informazioni verranno usate per verificare la vostra idoneità al possesso di una licenza o patente. Potrebbero anche esservi obblighi specifici di divulgazione se richiedete determinate licenze ai sensi della *Customs Act*.

### Divulgazione autorizzata di dati personali

Il termine 'Identificatore personale' è spiegato a Pagina 1.

Il Ministero ha il potere, ai sensi della Part 4A della *Migration Act* e dell'art. 43 della *Citizenship Act* di divulgare identificatori personali in determinati casi. Esempi di tali ipotesi comprendono:

- per verificare il possesso della cittadinanza o di visti
- per applicare norme di diritto penale
- per lo scambio di dati identificatori ai sensi di un accordo con un organo del governo australiano
- per mettere informazioni pertinenti a disposizione di un organo della giustizia ordinaria o della giustizia amministrativa o di un organo incaricato di indagini
- per adempiere ad un obbligo imposto dalla legge australiana.

Il Ministero ha anche il potere, ai sensi della *Citizenship Act*, di divulgare identificatori personali nell'ambito delle leggi in materia di cittadinanza o immigrazione.

Part 4A della *Migration Act* autorizza inoltre il Ministero a divulgare dati personali (compresi identificatori personali) nei seguenti casi:

- controllo incrociato dei dati allo scopo di:
  - verificare o autenticare l'identità di una persona
  - agevolare l'evasione di pratiche per l'ingresso in Australia o la partenza dall'Australia di una persona
  - identificare non cittadini con precedenti penali, di dubbia reputazione o che potrebbero porre un rischio alla sicurezza nazionale
  - combattere la frode di documenti e di identità nell'ambito di pratiche nel campo dell'immigrazione
  - agevolare l'evasione di domande di visto per motivi umanitari
- identificare o determinare l'ubicazione di una persona (cfr. anche gli artt. 33FA e 33FC della *Migration Act*)
- collaborare con organi con poteri di vigilanza quali l'*Australian National Audit Office* e l'*Australian Human Rights Commission*
- concludere accordi con governi stranieri ai fini dell'espulsione o dell'estradizione di una persona dall'Australia
- mettere i dati a disposizione di determinati governi stranieri, organi di polizia o organi di controllo delle frontiere di governi stranieri, oppure di determinati enti internazionali ai fini della gestione di pratiche nel campo dell'immigrazione (cfr. art. 5A(3) della *Migration Act*)
- ottenere o prestare assistenza ai fini della repressione di reati di rilevanza internazionale.

Per maggiori informazioni in materia di identificatori personali, cfr. il modulo 1243i.

In merito a visti di lavoro, il Ministero è anche autorizzato a divulgare determinati dati personali riguardanti sponsor o persone in possesso di visto alle loro controparti (cfr. art. 140ZH della *Migration Act* e le *regulations* 2.103, 2.104 e 2.105).

Il Ministero è anche autorizzato a divulgare dati personali che costituiscono materia di immigrazione e protezione delle frontiere (ai sensi dell'Articolo 4(1) della *Border Force Act*) nei casi tassativamente elencati nella Part 6 della *Border Force Act*. In determinati casi, la *Border Force Act* consente la divulgazione ai seguenti soggetti:

- agenzie o autorità federali o degli stati e territori australiani
- polizia federale australiana (AFP) o una forza dell'ordine o servizio di polizia di uno stato o territorio australiano
- il coroner
- titolari di cariche ufficiali dell'amministrazione federale o delle amministrazioni degli stati o territori australiani (es. un Ombudsman)
- enti o persone tassativamente elencati nei regolamenti del 2015 dell'*Australian Border Force (Secrecy and Disclosure)* (segretezza e divulgazione) del 2015, ad esempio la *Australian Red Cross Society*
- paese straniero o enti pubblici internazionali.

Tuttavia, oltre ad altri requisiti specifici di cui alla Part 6 della *Border Force Act*, la divulgazione di dati personali ai sensi della *Border Force Act* è autorizzata solo ad uno dei suddetti soggetti se viene effettuata anche per uno o più degli 'scopi consentiti' elencati nella *Border Force Act*. Esempi includono i casi in cui la divulgazione viene effettuata per uno dei seguenti scopi:

- amministrazione o applicazione di una legge penale o di una legge in materia di commercio
- assistenza prestata nell'ambito di una indagine o inchiesta del coroner
- tutela della salute pubblica o della vita o incolumità di una o più persone
- raccolta o verifica di statistiche ai sensi della *Census and Statistics Act 1905* (legge di disciplina del censimento e delle statistiche del 1905) o della *Australian Bureau of Statistics Act 1975* (legge di disciplina dell'istituto nazionale di statistica 1975)

- protezione delle entrate pubbliche
- identificazione di una persona o verifica della sua cittadinanza o titolarità del visto
- erogazione di servizi a persone non in possesso della cittadinanza australiana
- amministrazione del National Anti-Doping Scheme (piano nazionale anti-doping)
- uno scopo correlato al controllo dell'immigrazione, della quarantena o dei confini tra l'Australia e un paese straniero
- uno scopo correlato a materie disciplinate da varie leggi tra cui la Customs Act, la Migration Act, la Maritime Powers Act, la Citizenship Act, la IGOC Act, (rispettivamente leggi di disciplina delle attività doganali, dell'immigrazione, dei poteri marittimi, della cittadinanza e dell'IGOC, ecc.)
- uno scopo correlato alla difesa o sicurezza nazionale.

Il Ministero è anche autorizzato a divulgare dati personali protetti se la persona interessata acconsente alla divulgazione, se la divulgazione è necessaria per prevenire o limitare una grave minaccia alla vita o alla salute di una persona o se i dati sono già stati legittimamente resi pubblici.

L'art. 51 della Border Force Act prevede che la divulgazione ai sensi di determinate disposizioni della Part 6 di tale legge sarà soggetta alla presunzione che si tratti di una divulgazione autorizzata dalla legge medesima ai fini della Privacy Act, la legge di disciplina della privacy.

Inoltre, la divulgazione di dati che costituiscono materia di immigrazione e protezione delle frontiere è consentita ai sensi della Border Force Act se viene effettuata nel corso del rapporto di lavoro o di servizio di una persona incaricata dal Ministero. Il Ministero verificherà che una divulgazione in tale ipotesi ottemperi alle disposizioni della Privacy Act.

Il Ministero è anche autorizzato a divulgare dati personali protetti in un numero limitato di casi previsti da leggi in materia di attività doganali quali la Customs Act e i suoi regolamenti esecutivi.

### Divulgazioni di dati relativi a spostamenti

I dati relativi agli arrivi e partenze dall'Australia da parte di viaggiatori sono memorizzati in una apposita banca dati degli spostamenti. Tali dati potrebbero essere divulgati ai fini:

- della Migration Act
- della *Family Law Act 1975* (legge di disciplina del diritto di famiglia del 1975)
- delle leggi in materia di dogana e dazi
- delle leggi in materia di quarantena o salute
- delle attività di polizia
- della *Education Services for Overseas Students Act 2000* (legge di disciplina dei servizi didattici per studenti stranieri del 2000)
- di determinate leggi dell'amministrazione federale o degli stati o territori australiani, ad esempio le norme sulla gestione dei programmi a favore degli acquirenti della prima casa o di programmi di tutela dei minori e/o di assistenza sociale.

### Divulgazione per fini di polizia e scopi affini

Le divulgazioni di ordinaria amministrazione da parte del Ministero per fini di polizia e scopi affini (comprese per attività di polizia ai sensi delle leggi in materia di immigrazione e cittadinanza e quelle di altre forze dell'ordine) comprendono la divulgazione a:

- forze di polizia australiane e straniere ai fini della verifica e dell'attuazione dei requisiti in materia di reputazione
- forze di polizia australiane e straniere e organi o commissioni incaricati dell'attività di intelligence, servizi nazionali di polizia ordinaria, Interpol, il National Border Targeting Centre, il CrimTrac, AusTRAC, commissioni di vigilanza, commissioni d'inchiesta parlamentari, tribunali internazionali e autorità straniere competenti per l'immigrazione, ai fini dell'identificazione o investigazione di frode nel campo dell'immigrazione, di situazioni di rischio per la sicurezza nazionale o di casi di sospetta partecipazione a crimini di guerra o crimini contro l'umanità

- Australian Commission for Law Enforcement Integrity (commissione australiana per l'integrità delle forze dell'ordine) ai fini dell'amministrazione della *Law Enforcement Integrity Commissioner Act 2006* (legge di disciplina dell'attività dell'autorità di vigilanza incaricata di garantire l'integrità delle forze dell'ordine del 2006)
- ATO, il DHS e altri organi dell'amministrazione federale o delle amministrazioni degli stati o territori australiani ai fini di determinare l'ubicazione di persone che svolgono attività lavorativa in violazione delle condizioni in materia di lavoro del proprio visto
- AFP e forze di polizia australiane al fine della determinazione dell'ubicazione di non cittadini clandestini
- Pubblico Ministero che esercita l'azione penale relativamente a reati nel campo dell'immigrazione o della cittadinanza
- governi stranieri ai fini dell'espulsione di un non cittadino clandestino
- FWO, istituti didattici abilitati, datori di lavoro, persone sponsorizzate, sponsor e datori di lavoro ai fini della verifica dell'adempimento alle condizioni di un visto e agli obblighi in materia di sponsorizzazione e della comunicazione dell'imposizione di sanzioni
- forze dell'ordine tra cui la Polizia Federale Australiana in merito a dati personali di richiedenti e proponenti di visto ai sensi del Refugee and Humanitarian Program (il programma umanitario a favore dei rifugiati) al fine di individuare eventuali problematiche relative all'attività di polizia o di sicurezza nazionale.

### Divulgazioni ad opera del Ministero in veste di forza dell'ordine

Il Ministero riveste la qualità di forza dell'ordine per determinati fini previsti dalle seguenti leggi: la *Crimes Act 1914*, la *Criminal Code Act 1995*, la *Australian Nuclear Science and Technology Organisation Act 1987* (the ANSTO Act) e la *Independent National Security Legislation Monitor Act 2010* [rispettivamente legge di disciplina dei reati del 1914, codice penale del 1995, legge di disciplina degli enti preposti alle attività nel campo delle scienze nucleari e tecnologie correlate del 1987 (la legge ANSTO) e legge di disciplina delle attività volte a garantire la sicurezza nazionale del 2010)], e può divulgare dati personali al fine di svolgere le proprie funzioni e attività ai sensi di tali leggi.

### Altre ipotesi di divulgazione legate alla gestione di programmi

#### Garanzia di supporto

I dati riguardanti le persone che prestano la Assurance of Support (garanzia di supporto) verranno trasmessi al Centrelink per agevolare la restituzione della cauzione o per individuare e recuperare i debiti insoluti.

#### Lavoro, collocamento e competenze imprenditoriali

Il Ministero potrebbe divulgare dati riguardanti la vostra posizione in materia di immigrazione, diritti nel campo del lavoro e il tipo e durata del vostro visto a datori di lavoro, agenzie di collocamento e parti terze che usano i vostri servizi ai sensi di un contratto di lavoro. Ad esempio, quando presentate una domanda di lavoro, il Ministero potrebbe rilasciare al datore di lavoro o all'agenzia di collocamento dati relativi al vostro diritto di lavorare.

Il Ministero potrebbe anche divulgare informazioni a ministeri e organi competenti per lo sviluppo economico delle amministrazioni degli stati e territori australiani che aiutano gli immigrati in possesso di qualifiche professionali ad avvalersi di servizi governativi di informazioni relativi alle imprese.

#### Formazione ed istruzione

I dati personali potrebbero essere divulgati a:

- DFAT, Department of Industry (Ministero dell'industria) e Department of Education (Ministero dell'istruzione) per assistere coloro che desiderano seguire corsi di studio o di formazione in Australia

- Department of Employment (Ministero del lavoro) per determinare l'eventuale impatto di un collocamento sul mercato del lavoro australiano
- Department of Education (Ministero dell'istruzione) e enti delegati che determinano l'equipollenza di titoli conseguiti all'estero per talune categorie di visto
- istituti didattici che offrono corsi di lingua inglese ai sensi dell'Adult Migrant English Program (Programma d'inglese per immigrati adulti)
- enti governativi ai fini della disciplina di enti erogatori di attività didattiche.

## Salute

I particolari della salute vostra e dei vostri familiari acquisiti nell'ambito delle pratiche di domanda del visto potrebbero essere trasmessi agli organi governativi competenti per la salute pubblica e agli operatori sanitari per aiutarli a determinare se siete in possesso dei requisiti sanitari ai fini della concessione del visto, per considerare l'eventuale esenzione dai requisiti sanitari oppure per controllare i rischi alla salute pubblica.

## Ingresso di rifugiati e migranti per motivi umanitari e protezione sul territorio

Il Ministero potrebbe scambiare i dati personali di rifugiati e migranti per motivi umanitari e dei loro sponsor (se del caso) ad organi erogatori di prestazioni nell'ambito degli Humanitarian Settlement Services (ossia dei servizi intesi a favorire la sistemazione di tali categorie di migranti).

Il Ministero potrebbe anche fornire dati personali riguardanti richiedenti asilo e richiedenti protezione o visti per motivi umanitari all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) allo scopo di verificare l'identità dei richiedenti e di evadere le richieste di protezione e di visti per motivi umanitari.

Il Ministero potrebbe anche trasmettere dati personali all'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni per agevolarne l'erogazione di servizi.

## Detenzione

Il Ministero potrebbe fornire dati personali riguardanti i detenuti presso centri per clandestini a:

- enti di assistenza sociale delle amministrazioni degli stati e territori australiani in merito a misure alternative di detenzione, assistenza a minori non accompagnati o tutela di detenuti portatori di disabilità fisiche o mentali
- servizi carcerari delle amministrazioni degli stati e dei territori australiani per agevolare il trasferimento e confermare la posizione dei detenuti dal punto di vista dell'immigrazione
- erogatori di servizi di identificazione e trasferimento off-shore di clandestini
- scuole, operatori sanitari e enti erogatori di servizi sanitari e di assistenza sociale oppure consulenti nel campo dell'immigrazione che vi erogano servizi od opzioni di accertamento atti ad agevolare la partenza vostra o dei vostri familiari.

## Assistenza sociale e tutela dei minori

I dati personali di minori e/o dei genitori di minori o di chi ne fa le veci, potrebbero essere divulgati agli organi di tutela e di assistenza sociale a favore di minori, organi degli stati e territori australiani preposti al benessere di minori, forze dell'ordine degli stati e territori australiani o altri organi competenti del governo australiano allo scopo di:

- organizzare e controllare le condizioni di tutela e assistenza sociale presso i centri di detenzione per immigrati clandestini e/o in seno alla comunità
- indagare su eventuali casi di abuso o abbandono
- agevolare le modalità e i documenti di viaggio.

I dati riguardanti minori che entrano in Australia ai fini della loro adozione possono essere trasmessi agli enti di assistenza sociale delle amministrazioni degli stati e territori australiani, alle autorità centrali australiane preposte alla vigilanza sulle adozioni e a Intercountry Adoption Australia, l'organo di vigilanza sulle adozioni che interessano un paese straniero.

## Informazioni fornite ad ambasciate, alti commissariati e consolati per ottenere documenti di viaggio

Se vi viene concesso un visto a condizione che lasciate il paese oppure non siete in possesso di un motivo legalmente riconosciuto per rimanere in Australia, sarete tenuti a lasciare il paese. Se non siete in possesso di un valido documento di viaggio oppure non lo ottenete entro un termine ragionevole, la prassi vuole che sia il Ministero a richiederlo per vostro conto. Ciò consente la messa in atto delle disposizioni per la vostra partenza.

Il Ministero fornirà solo il minimo di informazioni richieste dall'ambasciata, dall'alto commissariato o dal consolato interessati al fine di agevolare il rilascio di un documento di viaggio. Tali dati potrebbero includere il vostro nome, i particolari del vostro passaporto o altri documenti d'identità e contatti.

## Cittadinanza

Il Ministero potrebbe fornire dati personali diversi dagli identificatori personali a:

- enti locali e altri enti perché possano organizzare ed ospitare cerimonie di conferimento della cittadinanza
- Ufficio del segretario ufficiale del Governatore Generale e Dipartimento del Primo Ministro e Consiglio dei Ministri ai fini del vaglio della domanda di onorificenze australiane
- parlamentari e consiglieri comunali ai fini delle cerimonie di benvenuto di neocittadini nella comunità australiana.

## Ricerche in materia di immigrazione

Dati personali possono essere usati per sondaggi di utenti passati e attuali. Dati personali possono essere divulgati ad altri organi e parti terze incaricate per scopi di ricerca, indagine e analisi ai fini della formulazione di politiche e/o programmi. Appositi contratti ne limitano l'uso a scopi dichiarati di ricerca e richiedono la loro distruzione all'atto del completamento della ricerca. I dati raccolti e usati nell'ambito di iniziative di ricerca vengono deidentificati prima del loro rilascio.

Dati personali potrebbero essere trasmessi all'Istituto australiano di statistica per agevolare le ricerche di natura demografica su nuovi arrivati e l'analisi di vari programmi d'immigrazione e risultati delle iniziative di insediamento.

I dati relativi a neoimmigrati potrebbero essere trasmessi agli organi delle amministrazioni degli stati e territori australiani o ai servizi per immigrati per agevolare la pianificazione del loro insediamento o per erogare servizi di insediamento.

## Eventi internazionali di rilievo

Dati personali potrebbero essere trasmessi ad organi del governo australiano e ad organi delle amministrazioni degli stati e territori australiani che svolgono un ruolo di coordinamento di eventi internazionali di rilievo, ad esempio: incontri e tornei sportivi di maggiore portata; incontri di capi di stato; incontri o festival mondiali di natura sociale, culturale o religiosa.

Il Ministero potrebbe anche usare e divulgare dati non sensibili ad enti australiani e internazionali e ad altri paesi per favorire una migliore organizzazione.

## Informazioni sulla politica del Ministero in materia di privacy

La politica del Ministero in materia di privacy si può consultare sul sito <https://www.homeaffairs.gov.au/access-and-accountability/our-commitments/privacy> o presso qualsiasi ufficio del Ministero.

La politica contiene informazioni sulle seguenti materie:

- come prendere visione dei dati personali che vi riguardano di cui è in possesso il Ministero e richiederne la correzione
- come sporgere un reclamo in merito alla violazione della privacy e le procedure del Ministero in materia di evasione di reclami.

## Divulgazione di dati che vi riguardano a soggetti stranieri

Il Ministero si avvale di ditte esterne erogatrici di servizi di informatica per trasmettere e memorizzare dati, comprese ditte con sede all'estero.

In alcuni casi il Ministero trasmette dati personali a soggetti stranieri. Spesso tali soggetti saranno il vostro paese di residenza oppure il paese da cui siete partiti (a meno che non abbiate presentato denuncia ai fini della protezione contro tale paese e siate in attesa della conclusione della verifica di tale denuncia). I dati potrebbero anche essere trasmessi a compagnie aeree o agenti di viaggio ai fini dell'elaborazione anticipata delle pratiche di viaggio e dei visti elettronici.

Il Ministero scambia anche informazioni con paesi o enti internazionali che hanno in atto accordi di scambio di informazioni con l'Australia, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Nuova Zelanda. Tali scambi di informazioni potrebbero includere lo scambio di dati biometrici (identificatori personali).

Se i vostri identificatori personali trovano riscontro, il Ministero potrebbe divulgare i vostri dati biografici, copie dei documenti di viaggio o di identità oppure dati tratti da tali documenti, la vostra posizione e i vostri precedenti dal punto di vista dell'immigrazione (che potrebbero includere eventuali atti fraudolenti e illeciti nel campo dell'immigrazione) nonché eventuali precedenti penali.

Scopo di tale divulgazione è di agevolare la conferma della vostra identità e determinare se vi siete presentati ad altre agenzie sotto la stessa identità e con simili richieste.

Se presentate dall'estero una domanda di visto di protezione provvisoria o per motivi umanitari basata su denunce contro il governo di un determinato paese, il Ministero non rilascerà i dati personali che vi riguardano a tale governo a meno che non vi troviate in Australia e:

- abbiate fatto richiesta o convenuto di tornare in tale paese, oppure
- venga accertato che non siete una persona avente diritto a misure protettive da parte dell'Australia.

*Home page* **[www.homeaffairs.gov.au](http://www.homeaffairs.gov.au)**

*Linea telefonica di informazioni generali* Telefonate al numero **131 881** durante l'orario d'ufficio in Australia per parlare con un operatore (fuori di tale orario vengono fornite informazioni registrate). Se vi trovate fuori dell'Australia, rivolgetevi al più vicino ufficio consolare australiano.